

"ANEA S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita la società a responsabilità limitata "ANEA S.r.l." a capitale interamente pubblico detenuto inizialmente dalla Città Metropolitana di Napoli, per l'esercizio di attività e servizi strumentali per i soci ai sensi del D.Lgs. 175/2016 ss.mm.ii. e con espressa esclusione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di quanto non esercitabile in forma societaria a partecipazione esclusivamente pubblica secondo le vigenti ed emanande disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali qualificata "in house providing" .

1.2 Il presente statuto contiene norme per la limitazione della circolazione del capitale sociale, per garantire l'esclusività dell'oggetto e per consentire ai soci un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

1.3 La Società non persegue scopo di lucro.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Sede è in Napoli, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. E' data facoltà all'Organo Amministrativo di trasferire la sede sociale, di istituire e sopprimere agenzie, rappresentanze ed uffici nell'ambito della Comune di Napoli.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 2050.

Essa potrà essere prorogata, anche più volte, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

4.1. La società persegue lo scopo di supportare la Città Metropolitana di Napoli, attuandone gli indirizzi, attraverso piani e programmi operativi, analisi, studio, ricerca, progettazione, gestione di servizi accessori, monitoraggio, controllo, nelle materie afferenti lo sviluppo economico e il rilancio del sistema territoriale, la mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana, l'ambiente e l'efficienza energetica, la digitalizzazione, la sostenibilità, la ricerca e l'innovazione tecnologica mirata al raggiungimento della transizione digitale ed energetica, il supporto per i progetti di istruzione, il consolidamento della dotazione infrastrutturale, il miglioramento dei servizi per i cittadini, nonché la valorizzazione dell'identità culturale e turistica.

4.2. A tal fine la società svolge servizi di assistenza tecnica e amministrativa, consulenza specialistica e formazione ed adeguamento della capacità amministrativa per gli uffici

della Città metropolitana di Napoli, nonché dei Comuni che insistono nel territorio metropolitano di riferimento, anche finalizzata a processi di riforma e innovazione, di semplificazione amministrativa, al fine del superamento di disuguaglianze e squilibri economici territoriali e settoriali.

4.3 Più in particolare la società si occupa di:

1. sviluppo del territorio della città metropolitana di Napoli attraverso l'attività di fundraising a valere su fondi europei, nazionali e regionali;
2. formazione e supporto operativo per la richiesta di finanziamenti, per la gestione e rendicontazione dei progetti e dei servizi rivolti agli uffici dell'amministrazione metropolitana e dei Comuni del territorio;
3. assistenza tecnica e progettuale alla amministrazione metropolitana e per essa agli enti locali nella definizione e valutazione delle politiche di sviluppo;
4. programmazione e coordinamento di interventi di trasformazione e riqualificazione urbana esclusivamente nell'ambito territoriale della città metropolitana di Napoli;
5. attività di assistenza tecnica e progettuale per la pianificazione e programmazione territoriale favorendo le intese istituzionali necessarie tra enti pubblici e privati;
6. organizzazione di iniziative promozionali locali;
7. assistenza tecnica e consulenza specialistica finalizzata al rafforzamento amministrativo, all'attuazione del processo di digitalizzazione, alla cooperazione territoriale ed alla comunicazione e informazione nei settori strategici dell'ente;
8. assistenza tecnica per il monitoraggio e sorveglianza delle diverse fonti di finanziamento della Programmazione e del Piano Strategico della Città Metropolitana;
9. assistenza tecnica e progettuale allo sviluppo urbano per la realizzazione di opere pubbliche su tutti i territori dell'area metropolitana di Napoli;
10. elaborazione e redazione di piani di sviluppo ambientale ed efficientamento energetico e studi di fattibilità;
11. pianificazione e progettazione di interventi di razionalizzazione di fonti energetiche e riduzione impatto ambientale, verifiche e controlli sugli impianti termici per il risparmio energetico, sicurezza e tutela ambientale, certificazione e diagnostica degli edifici;
12. Supporto nell'attuazione di politiche di Promozione ed attrazione di investitori privati, avviate da Città metropolitana e dai comuni del territorio metropolitano, finalizzate alla gestione di opere avviate attraverso il finanziamento di risorse pubbliche;
13. Supporto alla diffusione della cultura dello sviluppo economico tra i soggetti pubblici e privati portatori di interesse nel territorio di competenza di Città Metropolitana;
14. Assistenza tecnica e formazione finalizzata all'accresci-





mento della capacità amministrativa degli uffici di Città metropolitana e di tutti i comuni richiedenti, afferenti il territorio metropolitano;

15. Progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti per sfruttamento delle fonti di energia alternativa e rinnovabili e relativa gestione tecnico-amministrativa di impianti esistenti e di nuova realizzazione;

16. Esecuzione delle verifiche di sicurezza e qualità imposte dalle normative di legge e tecniche vigenti;

17. Progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla Legge 46/90;

18. Monitoraggio, studi e ricerche in campo ambientale ed energetico;

19. Individuazione ed elaborazioni di programmi e progetti per lo sviluppo socio-economico della Città Metropolitana di Napoli, con riguardo alla valorizzazione e gestione dei beni culturali ed ambientali, allo sviluppo di attività imprenditoriali e alla realizzazione di progetti di investimento per qualunque nuova attività economica nell'area;

20. Fornitura di servizi energetici ai sensi della norma UNI 11352;

21. Servizi di ingegneria, in particolare servizi di consulenza e di progettazione (PFTE ed esecutiva), direzione dei lavori, supporto tecnico-amministrativo al RUP, studi di fattibilità, ricerche, valutazioni di congruità tecnico-economica, assistenza tecnica di progetti, consulenza per rilievi topografici ed indagini geognostiche, redazione di progetti e modelli operativi per il coordinamento di interventi ottenuti in affidamento, coordinamento e stesura di piani di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, attività di rendicontazione;

22. Servizi di ingegneria per studi, progettazione e coordinamento in ambito di sicurezza stradale, illuminazione pubblica, videosorveglianza, sicurezza antincendio

23. Realizzazione, gestione e monitoraggio di interventi per la mobilità sostenibile ed elettrica e la promozione, pianificazione ed installazione di infrastrutture di ricarica;

24. Realizzazione di diagnosi energetiche ed indagini di vulnerabilità sismica;

25. Consulenza, promozione e monitoraggio per l'utilizzo di tecnologie avanzate, strumentazioni, software/hardware, nei settori dell'edilizia (BIM), della sicurezza (videosorveglianza e telecontrollo), della mobilità sostenibile, del turismo e della tutela del patrimonio;

26. Realizzazione di gare di appalto per servizi, forniture e lavori;

27. Sviluppo di campagne d'informazione e comunicazione, realizzazioni di iniziative/eventi e convegni su temi energetico-ambientali.

4.4 Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge prevede particolari requisiti non posseduti dalla società o iscrizioni in albi speciali o particolari autorizzazioni di cui la società non gode, oppure attività da svolgersi in forma esclusiva, secondo le vigenti norme in materia. Nel rispetto della normativa che regola le professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, la società si potrà avvalere di professionisti abilitati a norma di legge (soci o estranei alla società) i quali agiranno sotto la propria e professionale responsabilità.

4.5 La società potrà usufruire di finanziamenti pubblici e di tutte le agevolazioni finanziarie, tributarie, previdenziali e di ogni altro genere previste dall'attuale normativa regionale, nazionale o comunitaria o in futuro assumibili in forza di emanande disposizioni legislative. La Società potrà accettare contributi dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni, da Enti Pubblici, da associazioni, da società e da privati.

4.6 La società è obbligata a realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che, nel tempo, ne deterranno il controllo, quantificando la parte più importante in coerenza con eventuali disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia di società "in house providing" ovvero alla prevalente giurisprudenza.

In ogni caso oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

4.7 La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato può essere consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

## TITOLO II CAPITALE - SOCI

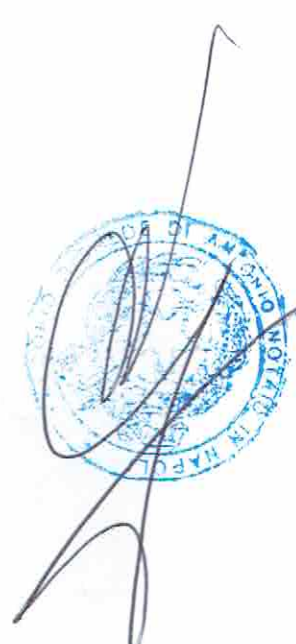
### ARTICOLO 5 - CAPITALE

5.1 Il capitale sociale è di Euro 74.000,00 (settantaquattromila)diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 In caso di titolarità (originaria o sopravvenuta) a so-





cio unico dell'intera partecipazione al capitale sociale, si applica l'art. 2470 c.c..

5.5 La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

5.6 E'riservata alla competenza dell'Assemblea straordinaria l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 c.c..

5.7 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere redatta per atto notarile ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle imprese.

5.8 La società è tenuta all'osservanza dell'art. 2497 bis c.c., per l'ipotesi di propria soggezione e controllo all'altrui attività di direzione e coordinamento.

#### **ARTICOLO 6 - VARIAZIONE DI CAPITALE**

6.1 Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

6.2 Per effetto delle variazioni del capitale sociale, la quota di partecipazione al capitale sociale detenuta dalla Città Metropolitana di Napoli non potrà essere inferiore al 51%.

#### **ARTICOLO 7 - SOCI**

7.1 E' socio della società la Città Metropolitana di Napoli.

Le quote possono essere detenute oltre che dalla Città Metropolitana di Napoli, da tutti gli enti pubblici aventi ambito operativo e funzionale nel territorio della città metropolitana interessati ad avvalersi della società per il miglior raggiungimento dei propri obiettivi.

7.2 L'ingresso di nuovi soci non deve far venir meno la qualifica di "in house providing". È pertanto assolutamente inibito l'ingresso di soci privati.

#### **ARTICOLO 8 - PRELAZIONE**

8.1 Il socio che intende vendere la propria quota di partecipazione deve informarne con PEC l'Organo Amministrativo, che ne darà comunicazione agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

8.2 Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione. Nel caso di mancato accordo sulla

determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso alla procedura di cui al successivo art.10.

8.3 Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'Organo Amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari. In tal caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente disponibile. Il patto di prelazione non si applica nell'ipotesi in cui il socio sia una società, laddove il trasferimento venga effettuato dal socio alla società o persona fisica controllante o a società controllata dalla medesima controllante del socio. Per controllo si intende quello di cui all'art. 2359 n. 1 c.c.

8.4 I soci persone giuridiche assumono l'obbligo nei confronti della Società di comunicare preventivamente all'Organo Amministrativo ogni avvicendamento nella propria compagine sociale da cui derivi l'acquisizione, anche indiretta, del controllo, anche di fatto, del socio persona giuridica da parte di un soggetto diverso dai soci che, anche congiuntamente, siano già titolari del controllo medesimo. A seguito di tale comunicazione gli altri soci acquisiscono il diritto di riscattare la partecipazione di titolarità di tale socio, secondo la medesima procedura prevista per l'esercizio della prelazione.

8.5 Ai fini della disciplina contenuta nel presente articolo:

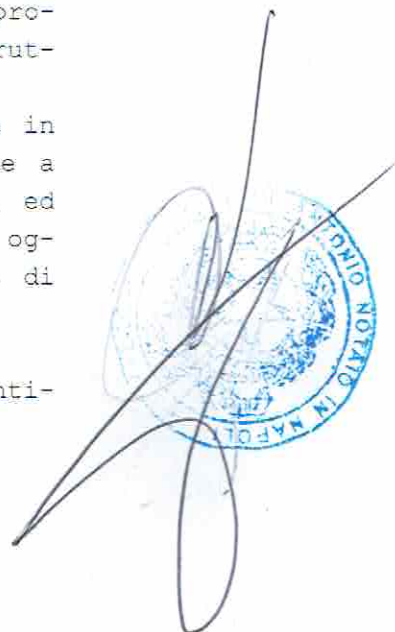
- per "trasferimento" deve intendersi qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, assegnazione, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta (es. tramite la vendita della società che direttamente o indirettamente detiene la partecipazione), il risultato del trasferimento della proprietà o nuda proprietà e di diritti reali (pegno o usufrutto) sulle partecipazioni;

- per "partecipazioni" si intendono le quote (siano esse in piena proprietà, in nuda proprietà o siano esse detenute a titolo di usufrutto), i diritti di opzione o prelazione, ed in genere le posizioni contrattuali che possano formare oggetto di trasferimento le quali conferiscano il diritto di divenire titolare di diritti reali sulle quote.

#### **ARTICOLO 9 - RECESSO**

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito alle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società;
- b. la fusione e la scissione della società;
- c. la revoca dello stato di liquidazione;
- d. il trasferimento della sede della società all'estero;





e. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

f. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;

g. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;

h. la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

9.2 Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti della legge (es.: artt. 2469, 2473, co. II, 2497 quarter c.c., ecc.).

9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Amministratore Unico mediante lettera inviata con PEC inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

9.4 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

9.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **ARTICOLO 10 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

10.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli precedenti le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che prov-

vede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

10.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio recaduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE

#### ARTICOLO 11 - LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE

11.1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi degli articoli 2364 e 2365 c.c. esse sono convocate dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, di norma, ovvero in altro luogo purché situato nel territorio della Città Metropolitana di Napoli.

11.2. Sono riservate all'assemblea ordinaria, in ogni caso:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e dei bilanci infrannuali;
- b) l'autorizzazione all'approvazione del programma triennale di previsione, corredato con il parere del Collegio Sindacale che deve anche verificarne la coerenza con gli obiettivi e le finalità stabilite dalla Città Metropolitana di Napoli e l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della gestione prevista;
- c) la nomina dell'Organo Amministrativo, determinandone il compenso che deve essere, per almeno il 50%, riconosciuto al raggiungimento dei risultati del programma triennale di previsione con riferimento ai singoli esercizi annuali;
- d) la nomina dell'organo Sindacale determinandone il compenso;
- e) nomina il soggetto cui è demandato il controllo contabile, se non è stato affidato al Collegio dei Revisori;
- f) l'autorizzazione alla nomina dei Dirigenti, in coerenza con le previsioni del programma triennale di previsione;
- g) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro l'Organo Amministrativo e i Sindaci;
- h) l'autorizzazione all'accensione di finanziamenti passivi a medio lungo termine;
- i) l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e di partecipazioni;
- l) l'autorizzazione alla costituzione di pegni, la concessione di avalli, fideiussione, ipoteche ed altre forme di garan-



zia;

m) ogni altra decisione spettante per legge o per effetto del presente statuto.

11.3 L'avvio delle procedure finalizzate alla stipulazione dei contratti di ordinaria amministrazione il cui importo complessivo al netto di I.V.A. sia superiore ad Euro 10.000,00 (ventimila/00) deve essere preceduto da apposita deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'Organo Amministrativo recante l'indicazione dei seguenti punti:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e le ragioni che ne sono alla base.

11.4 L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o comunque non superiore a centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione, per l'approvazione dei bilanci di esercizio;
- b) entro il 30/11 di ciascun esercizio per l'approvazione del Programma triennale di previsione del triennio successivo.

11.5 Rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) ogni altra materia espressamente riservata dalla legge.

11.6 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qual volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

#### **ARTICOLO 12 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE**

12.1 L'assemblea è convocata a cura dell'Organo Amministrativo mediante avviso da inviarsi tramite PEC ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione può altresì avvenire con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e venga data tempestivamente agli assenti comunicazione delle deliberazioni assunte.

12.2 L'avviso deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da

trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

12.3 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'università dei soci e le sue decisioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti quanti i soci, fermo quanto disposto dagli articoli 2377 e 2379 c.c.

#### **ARTICOLO 13 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

13.1 L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni dell'articolo 2370 c.c. e dalle altre disposizioni di legge in materia.

#### **ARTICOLO 14 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

14.1 Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c., purché non amministratore, sindaco o dipendente della società, da persona designata a mezzo di delega scritta.

14.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

#### **ARTICOLO 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

15.1 La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico - ovvero al Presidente del C.d.A - e, in caso di sua assenza o impedimento, al Presidente del Collegio sindacale. Qualora entrambi non possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente tra i presenti.

15.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

15.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e trasmesso tempestivamente ai soci.

15.4 Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

#### **ARTICOLO 16 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI**

16.1 I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono disciplinati dall'art. 2368 c.c. I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie in seconda convocazione o successive, sono gli stessi di cui all'art. 2368 del c.c., in deroga alle previsioni di cui all'art. 2369 del c.c.



## AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLO 17 - AMMINISTRAZIONE

17.1. L'amministrazione della società può essere affidata ad un Amministratore unico ovvero, ex art. 2380-bis, comma 1, c.c., ad un Consiglio di Amministrazione composto - anche per il combinato disposto ex art. 1, comma 729°, L.296/2006 ed art. 4, comma 5, del DL 95/2012 - da 3 (tre) membri, nel rispetto di quanto prescritto dal DPR 251/2012. L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi dalla nomina ed è rieleggibile.

17.2 I membri dell'Organo Amministrativo devono essere scelti fra persone dotate di particolari competenze tecniche e/o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, Aziende Pubbliche e/o Private.

17.3 La carica di membro dell'Organo Amministrativo è incompatibile con quella di dirigente e di dipendente della Società, nonché per chi possiede poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali.

17.4 Non può, altresì, essere nominato componente dell'Organo Amministrativo chi trovasi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società.

17.5 È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato.

17.6 È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

### ARTICOLO 18 - POTERI E COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Città Metropolitana e dagli altri enti pubblici soci ai sensi del presente Statuto, ha facoltà di compiere gli atti gestionali che dalla legge e dal presente statuto non siano espressamente riservati all'Assemblea e siano coerenti con la qualifica di società in house.

18.2 L'esercizio dei poteri dell'Organo Amministrativo è finalizzato al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Città Metropolitana di Napoli.

18.3 Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge. Copia del verbale è trasmesso tempestivamente ai soci. Le deliberazioni adottate dall'Organo Amministrativo non coerenti o eccedenti le previsioni del programma triennale costituiscono giusta causa di revoca dell'incarico.

18.4 Nei predetti limiti, l'Organo Amministrativo può compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale con le limitazioni e le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

18.5 Il potere di rappresentanza spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

18.6 L'Organo Amministrativo provvede annualmente alla redazione della Relazione Previsionale Aziendale e del relativo Master Plan triennale, secondo quanto previsto dall'art. 21, che dovrà essere trasmesso al Presidente della Città Metropolitana di Napoli entro il 15 settembre di ciascun anno, anche al fine di verificarne la compatibilità con i documenti contabili di previsione della Città Metropolitana.

18.8 L'Amministratore Unico - ovvero il Consiglio di Amministrazione - provvede altresì alla redazione di un bilancio consuntivo infrannuale al 31 marzo, al 30 giugno ed al 30 settembre di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 21, che deve essere trasmesso al Sindaco della Città Metropolitana di Napoli e a tutti i soci entro 45 giorni da detto termine.

#### **ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA**

19.1 La rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta all' Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

#### **ARTICOLO 20 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

Ai membri dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio, oltre eventuali compensi decisi dai soci.

### **TITOLO VI**

#### **CONTROLLO DELLA SOCIETÀ**

#### **ARTICOLO 21 - CONTROLLO ANALOGO**

21.1 La società è soggetta al controllo analogo dei soci, quale controllo strutturale e potere di comando direttamente esercitato sulla gestione, tale da permettere al socio pubblico di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti, sottoponendo gli organi amministrativi a una relazione di subordinazione gerarchica, escludendo alcuna autonomia gestionale in capo agli organi societari. Tale controllo è esercitato in via preventiva assegnando alla società indirizzi strategici, obiettivi operativi e piani e programmi gestionali e, successivamente nel corso della gestione ed a consuntivo, verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società.

21.2 Il controllo in oggetto è analogo a quello esercitato dai soci sui propri servizi, con le modalità previste dal



presente statuto, in conformità comunque a quanto previsto dalla normativa di settore, dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

#### 21.3 Attività di controllo preventivo e strategico:

Compete all'Assemblea dei soci:

1) l'autorizzazione all'approvazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, e alla modifica del programma triennale di previsione che si compone di:

a. master plan per l'anno in corso ed il biennio successivo, relativo alle attività della società, contenente la definizione dei programmi strategici e dei piani operativi;

b. conti economici previsionali, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa,

c. piano degli investimenti, corredato da una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;

d. prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;

e. dotazione organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;

f. analisi di risk management e piano delle attività di internal-audit;

g. parere del Collegio Sindacale.

2) l'autorizzazione alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio con i soci;

3) l'autorizzazione all'adozione di decisioni di rilevanza determinante per l'attività sociale.

21.3.1 Per l'esercizio di tale controllo, la società dovrà trasmettere ai soci la relativa documentazione almeno quindici giorni prima del loro esame.

21.3.2 Entro i tre giorni antecedenti quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, i soci invieranno alla società gli atti di indirizzo cui dovranno essere adeguati gli atti da sottoporre all'assemblea.

21.3.3 Compete a ciascun socio il diritto di veto sulle decisioni sottoposte all'Assemblea che hanno diretta incidenza su servizi eventualmente dallo stesso direttamente affidati alla società.

#### 21.4 Attività di monitoraggio e verifica:

Ai fini del controllo sul rispetto degli indirizzi strategici nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi e previsti nei piani e programmi gestionali, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare ai soci, con cadenza trimestrale, un bilancio infrannuale con una relazione predisposta dall'Organo Amministrativo, corredata dal parere dell'organo di revisione, su:

a. strategie attuate per l'attuazione degli indirizzi strategici;

b. grado di raggiungimento degli obiettivi operativi;

- c. conti economici di periodo, con dettaglio degli scostamenti rispetto alle previsioni, e rielaborazione dei previsionali di triennio, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa,
- d. aggiornamento del piano degli investimenti, corredato di una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;
- aggiornamento del prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;
- e. aggiornamento della pianta organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;
- f. analisi di risk management e piano delle attività di internal-audit
- g. parere del Collegio Sindacale.

21.4.1 Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del trimestre si verificano eventi straordinari, non previsti nelle relazioni suddette, che possano riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della società soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare immediatamente i soci, relazionando su di essi. Anche detta relazione dovrà essere assistita dal parere dell'organo di revisione.

21.4.2 In ogni caso, i soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale potranno inviare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo per la società che l'Organo Amministrativo dovrà recepire nei documenti di cui alle attività di controllo preventivo da sottoporre, poi, all'autorizzazione dell'assemblea.

21.4.3 La società, infine, adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze che emergeranno durante lo svolgimento del servizio, al fine di garantirne la massima efficienza ed economicità o che discendono da interventi normativi comunitari e/o nazionali e/o regionali.

21.4.4 Ai fini della validità del voto in assemblea, il Presidente dovrà verificare che il socio avrà adottato gli atti amministrativi eventualmente necessari alla validità del voto stesso in ragione delle competenze previste da leggi, statuti, regolamenti o eventuali discipline operative adottate dai singoli soci in materia di controllo analogo.

21.4.5 Sulle materie sottoposte alla competenza/autorizzazione dell'assemblea deve essere acquisito il parere preventivo dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'Organo Amministrativo da cui si evidenzia la coerenza della proposta con la programmazione, una valutazione di convenienza economica e gli impatti sulle previsioni economiche e finanziarie a breve termine e, laddove permangono, a medio termine.



21.4.6 Sulle seguenti ulteriori materie:

- o le materie sottoposte per statuto alla competenza/autorizzazione dell'assemblea dei soci;
- o l'organigramma, i manuali e/o procedure operative ed i generale ogni documento di regolamentazione delle attività;
- o la contrattazione decentrata e la concessione individuale di qualsiasi beneficio economico al personale dipendente;
- o la progressione di carriera del personale dipendente;
- o l'istituzione di commissioni di qualsivoglia natura e la determinazione del compenso ai partecipanti;
- o la selezione di professionisti da incaricare;

in considerazione dei vincoli di gruppo posti dalle vigenti norme applicabili alla società in ragione della propria natura, l'Organo Amministrativo deve acquisire la preventiva autorizzazione della maggioranza dei soci ai soli fini della preventiva verifica del rispetto dei predetti vincoli complessivi di spesa. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'Organo Amministrativo da cui si evidenzia anche la coerenza della proposta con la programmazione.

21.4.7 L'attività gestionale deve essere assoggettata ad un sistema di controlli interni effettuati dalle preposte articolazioni funzionali nell'ambito della struttura organizzativa della società, al fine di garantire la regolarità tecnica, amministrativa, contabile e di programmazione.

21.4.8 La società deve istituire organismi indipendenti per il controllo interno, i cui verbali debbono essere sistematicamente trasmessi ai soci.

La società, infine, adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze che emergeranno durante lo svolgimento del servizio, al fine di garantirne la massima efficienza ed economicità o che discendano da interventi normativi - comunitari e/o nazionali e/o regionali.

#### **ARTICOLO 22 - ORGANO DI CONTROLLO**

22.1 L'Organo di Controllo può essere costituito da un solo membro ovvero da 3(tre) membri, tra cui il Presidente e due membri supplenti, scelti tra i revisori contabili iscritti negli albi istituzionali, tenuto anche conto del DPR 251/2012.

22.2 Alla Città Metropolitana di Napoli spetta la nomina di un numero di revisori determinato in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale, con arrotondamento all'unità superiore se la frazione decimale è superiore a 0,5, ovvero all'unità inferiore, tra cui il Presidente.

22.3 Il Revisore unico, ovvero il Collegio Sindacale, resta in carica per tre esercizi e scade alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato ricostituito. I componenti dell'organo di controllo sono rie-

leggibili.

22.4 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco o Revisore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco subentrano i supplenti in ordine di età, fino alla deliberazione dell'assemblea per l'integrazione del collegio, decisione da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi sindaci vedranno scadere la propria nomina unitamente con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano.

22.5 L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. e può esercitare, su deliberazione dell'assemblea dei soci, il controllo legale di cui agli artt. 2409 bis e ter c.c.

22.6 Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai principi contabili, all'Organo di Controllo compete l'accertamento sull' adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative e di controllo al fine di garantire il rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato, di contenimento della spesa per il personale e, più in generale, del rispetto del complesso di norme alla società applicabile e in ragione della propria qualifica di soggetto pubblico "società in house providing".

22.7 L'Organo di Controllo è inoltre tenuto ai controlli richiesti dai soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.

22.8 Il mancato accertamento di cui ai precedenti comma 6 e 7 costituisce giusta causa per la revoca dei sindaci.

22.9 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio e deve essere determinato in via preconcordata.

22.10 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

22.11 Copia del verbale deve essere con tempestività trasmessa ai soci.

22.12 Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

22.13 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

22.14 I sindaci che senza giustificato motivo non assistano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive dell' Amministratore Unico, decadono dall'uf-



ficio.

22.15 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

#### **ARTICOLO 23 - POTERI ISPETTIVI DEI SOCI**

23.1 I soci che esercitano il controllo analogo sulla società, hanno anche poteri di ispezione diretta presso la sede e le unità operative della società.

23.2 L'ispezione deve essere richiesta dal legale rappresentante del socio ed indirizzata al legale rappresentante della società ed al Presidente del Collegio sindacale.

23.3 Nella richiesta debbono essere indicati i soggetti incaricati dell'ispezione, nonché i tempi, i luoghi ed i modi di svolgimento dell'ispezione stessa.

23.4 Tutti gli organi sociali ed i componenti la struttura operativa debbono prestare la massima collaborazione nonché consentire l'accesso ai documenti, dati ed informazioni che saranno richiesti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

23.5 Tale potere ispettivo, esercitato nel rispetto della ripartizione delle funzioni di controllo già previste dal Codice civile, si sostanzia nelle seguenti attività:

- richieste di rapporti, dati ed informazioni ad integrazione di quelli già previsti dallo Statuto e dalla presente disciplina operativa, con obbligo in capo alla società partecipata di riscontro analitico entro un termine congruo e comunque non eccedente i 30 gg. dalla ricezione documentabile della richiesta;

- visite ispettive ed accessi presso le sedi, i locali, gli impianti e gli strumenti delle società comunque collegati all'erogazione del servizio affidato, al fine di acquisire elementi di riscontro a richieste non esaudite in modo ritenuto. Le attività e le operazioni svolte durante le visite e gli accessi dovranno essere verbalizzate dal personale metropolitano incaricato e potranno essere variamente documentate in modo da essere trasmesse alla Direzione Partecipate; esse saranno effettuate in presenza di almeno un rappresentante della società partecipata.

23.6 Nell'ipotesi in cui nel corso dell'attività di vigilanza e/o a seguito di controllo ispettivo vengano acquisiti elementi certi di inadempimento da parte degli organi sociali e/o violazioni degli obblighi assunti in merito all'erogazione del servizio dalla società partecipata, gli stessi soggetti disporranno la predisposizione degli atti idonei al ripristino delle condizioni quali-quantitative previste all'atto dell'affidamento del servizio.

## TITOLO VII

### BILANCIO

#### ARTICOLO 24 - BILANCIO

24.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle previsioni di legge, alla redazione del progetto di bilancio sociale come da art. 2429 del c.c.

24.3 Il bilancio d'esercizio deve essere integrato con i documenti di cui all'art. 21 del presente statuto.

#### Articolo 25 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

25.1 Il bilancio di previsione, redatto in termini economici, è predisposto dall'Organo Amministrativo unitamente al Piano industriale ed al Bilancio pluriennale di previsione, entro il 15 ottobre dell'anno che precede il triennio, e approvato dall'Assemblea dei soci nei successivi tre mesi.

25.2 Nel caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengano particolari situazioni che non consentano il rispetto del pareggio di bilancio o il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'Organo Amministrativo deve predisporre le conseguenti variazioni al bilancio preventivo, indicando in apposito documento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione.

#### Articolo 26 - UTILI -

26.1 Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- il rimanente attribuiti al capitale salvo che l'Assemblea dei Soci deliberi degli speciali stanziamenti per riserve straordinarie o per altra destinazione, da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi alla costituzione di apposita riserva straordinaria.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 27 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

27.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e segnatamente per i casi previsti dall'art. 2484 c.c..

27.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi.

27.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:



- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidato.

**ARTICOLO 28 - RINVII E CONFORMITÀ AL MODELLO DELL'IN HOUSE PROVIDING**

28.1 Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia. In particolare la società opera in conformità al modello *in house providing* stabilito dall'ordinamento interno e comunitario. Nello specifico, il presente statuto va interpretato tenuto conto dell'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale, in particolare per quanto concerne i tre requisiti che individuano una società *in house*: 1) il capitale interamente pubblico, per cui è inibita in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie; 2) l'attività svolta prevalentemente in favore del socio pubblico, tale da considerare esclusivamente strumentale quella svolta in favore di altri soggetti; 3) il controllo analogo quale controllo strutturale e potere di comando direttamente esercitato sulla gestione, tale da permettere al socio pubblico di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti, sottoponendo gli organi amministrativi a una relazione di subordinazione gerarchica, escludendo alcuna autonomia gestionale in capo agli organi societari.

F.to: Gianfranco CACACE - Raffaele GRIMALDI - Francesco SCUTIERO

DIOMEDE FALCONIO NOTAIO (SIGILLO)